

Statuto della Società
«Acquedotto Valtiglione S.p.A.»

siglabile

A.V. s.p.a.

INDICE

Articolo 1 – Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 – Denominazione

1.2 – Sede

1.3 – Oggetto

1.4 – Durata

Articolo 2 – Capitale sociale e quote

2.1 – Capitale

2.2 – Obbligazioni e strumenti finanziari

2.3 – Variazioni del capitale e Recesso

2.4 – Versamenti e finanziamenti dei soci

2.5 – Azioni

2.6 – Trasferimento delle azioni

2.7 – Vincoli sulle azioni

Articolo 3 – Assemblea dei soci

3.1 – Competenze dell'Assemblea

3.2 – Convocazione dell'Assemblea

3.3 – Partecipazione all'Assemblea

3.4 – Presidenza dell'Assemblea

3.5 – Deliberazioni dell'Assemblea

Articolo 4 – L'Organo Amministrativo

4.1 – Consiglio di Amministrazione

4.2 – Responsabilità degli Amministratori

4.3 – Decadenza del Consiglio

4.4 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio

4.5 – Poteri del Consiglio

4.6 – Poteri di rappresentanza

4.7 – Compenso al Consiglio

Articolo 5 – Controllo Sociale

5.1 – Collegio Sindacale

Articolo 6 – Bilancio ed utili

6.1 – Esercizio sociale

6.2 - Utili

Articolo 7 – Scioglimento e liquidazione

Articolo 8 – Clausola compromissoria

Articolo 9 – Controllo in capo ai soci

Articolo 10 – Norme di rinvio

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 - Denominazione

Ai sensi degli **artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267** è costituita, per trasformazione del “Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto della Valtigione”, la società per azioni a capitale interamente pubblico denominata “Acquedotto Valtigione S.p.A”, siglabile “A.V. S.p.A.”. Alla società possono partecipare solamente i Comuni interessati alla gestione del servizio idrico integrato ovvero alle attività a questo connesse e meglio definite nell’oggetto sociale. La Società ha facoltà di aderire agli organismi provinciali, regionali, statali ed internazionali che si occupino della gestione del servizio idrico integrato e delle problematiche relative ai servizi oggetto dell’attività sociale.

In conformità a quanto disposto dall’art. 113 D.Lgs. 267/2000, la Società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie al corretto e puntuale esercizio del servizio idrico integrato meglio definito dalla Legge.

1.2 - Sede

La società ha sede legale in Asti, all’indirizzo risultante dall’atto costitutivo ovvero dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 111 ter delle disp. di att. del Codice civile. • La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell’**Organo amministrativo** che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese. La decisione dell’**Organo amministrativo** dovrà essere previamente comunicata ai soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all’estero con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

L’istituzione di sedi secondarie o la loro soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti all’interno del Comune di Asti, è di esclusiva competenza dell’**Organo amministrativo**.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all’estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell’**Organo amministrativo**.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

1.3 – Oggetto

La società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione – in proprio o per conto di terzi – anche in forma consorziata, del servizio idrico integrato costituito - **ai sensi dell’art. 141 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modifiche ed integrazioni)** - dall’insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zooagricole al fine di eliminare l’inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi. Nell’espletamento dello scopo sociale essa potrà in particolare:

1. progettare e costruire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili e industriali;
2. gestire opere già esistenti e realizzate, secondo le norme vigenti o che saranno emanate dalle Autorità competenti nello specifico settore;
3. progettare, costruire e gestire reti di collettori di fognature e di relativi impianti di depurazione secondo le previsioni e le direttive emanate ed emanande delle autorità competenti nel settore di risanamento delle acque;
4. rilevare la portata convogliata dai collettori e la qualità dei liquami al fine di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti gli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente;
5. gestire per conto dei propri soci la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti interne di acquedotto e fognatura compatibili con le reti di proprietà sociale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà procedere, direttamente o a mezzo di appalti a terzi, purché nel rispetto della normativa vigente in materia, alla progettazione, direzione lavori, costruzione, ampliamento e collaudo dei relativi impianti, reti e manufatti, nonché alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria o programmata. La Società potrà effettuare studi, ricerche, progettazioni, costruzioni, collaudi, pubblicazioni e sviluppo di tecnologie nei settori inerenti il proprio oggetto sociale.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni tecniche, commerciali, mobiliari, immobiliari, amministrative e finanziarie, ritenute utili o necessarie al conseguimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie ammesse dalla legge, l'assunzione di mutui e prestiti passivi, anche ipotecari, sia con privati che con enti pubblici, e l'emissione di prestiti obbligazionari. Il tutto purché non costituisca attività con carattere prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale, sia strumentale ad essa ed avvenga nel rispetto e nell'osservanza delle Leggi n. 39 del 3 febbraio 1989 e n. 1 e 197 del 1991 e dei Decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società con oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché sottoscrivere contratti in associazione, in partecipazione, e/o costituirsi in raggruppamenti temporanei d'impresa a fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, con carattere non prevalente rispetto a questo ed entro il limite di importanza di cui all'art. 113, co. V, lett. c), del D.Lgs. 267/00.

La Società tenderà ad uniformarsi alle linee guida di politica amministrativa dei propri soci pubblici nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando in ogni caso indirizzi e criteri di massima efficienza, efficacia ed economicità.

La Società inoltre potrà procedere alla creazione di rami aziendali distinti mediante scorporo di attività specifiche da attribuire a nuove persone giuridiche da creare in concomitanza a specifiche esigenze derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni legislative in materia e, in generale, da nuove

opportunità offerte dal settore. In ogni caso la proprietà della maggioranza del Capitale Sociale delle aziende scorporate dovrà rimanere in capo alla presente Società, anche attraverso l'intestazione delle quote nominativamente e proporzionalmente agli stessi azionisti in quel momento risultanti dal libro soci.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, al solo limite che essi prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente.

La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

Mediante appositi regolamenti interni, da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nel presente Statuto, la Società disciplina le modalità di svolgimento della propria attività.

I servizi rientranti nell'oggetto sociale verranno svolti in favore degli enti locali soci secondo le condizioni e le modalità contenute nella Convenzione di servizio. Detta Convenzione verrà stipulata dalla Società con gli enti partecipanti, singolarmente od in forma associata, anche obbligatoria.

Nel rispetto della normativa vigente, la Società, con l'approvazione dell'**Organo amministrativo**, può svolgere i servizi di cui al presente articolo anche in favore di enti locali non soci, previa la stipula di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari. **In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato dev'essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.**

1.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata – per un periodo di tempo determinato - per decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In difetto, alla scadenza, sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi, entro il limite massimo di un anno, con un preavviso di almeno centottanta giorni.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2 - Capitale sociale e quote

2.1 – Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro =5.450.000,00= (diconsi cinquemilioni quattrocentocinquanta mila /00 Euro) ed è diviso in azioni nominative ed indivisibili ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile, dal valore nominale di Euro 500,00 cadauna. Il capitale sociale deve rimanere di proprietà esclusivamente pubblica.

L'effettiva consistenza del capitale sociale sarà determinato in via definitiva secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciascuna azione assegna il diritto ad un voto. La partecipazione al capitale sociale non comporta l'emissione (materiale) di titoli azionari. In tal caso la qualità di socio risulterà unicamente dall'iscrizione nel libro soci.

L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni privilegiate determinandone, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, le caratteristiche ed i diritti.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2342 del Codice civile. In tale ultimo caso le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei nuovi conferimenti.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I versamenti del capitale sociale da parte dei soci avverranno nel rispetto dei termini stabiliti dall'**Organo amministrativo**. A carico dei soci morosi decorreranno gli interessi nella misura stabilita dall'**Organo amministrativo**, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 2344 del Codice civile.

L'acquisto da parte della Società di beni o di crediti dei soci o degli Amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società. In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla Società, ai soci ed ai terzi. Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

2.2 - Obbligazioni e Strumenti finanziari

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative ed anche convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'**Organo amministrativo**, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 2412 del Codice civile. La relativa decisione deve risultare da verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare all'**Organo amministrativo** i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e

le modalità di esercizio. Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

La delibera di emissione delle obbligazioni può subordinare, in tutto od in parte, il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

Le obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, che in caso di successiva circolazione rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali e le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono escluse dal limite e dal calcolo del limite.

L'assemblea degli obbligazionisti è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti e delibera sulle materie indicate nell'articolo 2415 del Codice civile. Alle riunioni dell'assemblea possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

L'assemblea nomina il rappresentante comune che può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e ne stabilisce la durata in carica, per un periodo non superiore ad un triennio, ed il compenso. Il rappresentante comune è rieleggibile.

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni, a fronte di specifici apporti, anche di opera o di servizi, non destinati alla copertura del capitale sociale.

L'emissione è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascun apportante, quali strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto,

La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del Codice Civile.

2.3 - Variazioni del capitale e Recesso

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare all'**Organo amministrativo** i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalità tra conferimento

effettuato ed il numero delle azioni ricevute. Potranno essere privilegiate determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, in ragione dei particolari conferimenti da questi effettuati.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni effettivamente possedute alla data della deliberazione di aumento del capitale sociale, da esercitare entro sessanta giorni dal deposito della deliberazione assembleare.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai relativi possessori in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese.

Laddove l'aumento del capitale sociale avvenga a fronte di conferimenti in natura e, nei casi in cui lo esiga l'interesse sociale, potrà essere escluso il diritto di opzione spettante agli altri soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni o obbligazioni convertibili.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale del diritto di opzione e/o di mancato collocamento anche parziale dei diritti di opzione, il valore di emissione delle nuove azioni non potrà essere inferiore al valore venale corrente - alla data di deliberazione dell'aumento di capitale - delle azioni in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile o dal parere favorevole del collegio sindacale.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Qualora il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello in base al quale è avvenuto il conferimento, a seguito dell'annullamento delle azioni imposto dall'articolo 2343 del Codice civile, potrà essere determinata una diversa ripartizione delle azioni tra i soci, anche in deroga al principio di proporzionalità.

Il **diritto di recesso**, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, ovvero che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:

- 1) La modifica della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- 2) la trasformazione della Società;
- 3) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- 4) la revoca dello stato di liquidazione;
- 5) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;

- 6) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- 7) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- 8) la proroga del termine di durata della Società o se la durata della società diventa a tempo indeterminato;

Nelle ipotesi precedentemente elencate, il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso si esercita, con preavviso di diciotto mesi, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile, il rimborso delle azioni da parte della Società dovrà essere effettuato al prezzo determinato – dall'organo amministrativo - con riferimento al valore venale corrente - alla data di manifestazione del recesso - delle azioni in circolazione tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile o dal parere favorevole del collegio sindacale.

In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci da un terzo previo gradimento espresso dall'**Organo amministrativo**, con l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge.

In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con l'**Organo amministrativo**, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite, anche in misura non proporzionale alla loro rispettiva partecipazione al capitale.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto

della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Tali finanziamenti saranno infruttiferi, salva una diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci che esercitano una attività di direzione o coordinamento fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

I crediti verso la Società derivanti dai finanziamenti non possono formare oggetto di cessione.

2.5 - Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e non possono essere convertite al portatore; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni non possono essere emesse se non è decorso il termine di cui all'articolo 2500-novies del Codice civile.

Possono essere emesse azioni di godimento nel caso di riduzione del capitale sociale esuberante con rimborso al nominale delle azioni.

La società non può emettere azioni fornite di diritti diversi. Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.

L'assemblea straordinaria dei soci non può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro mediante l'assegnazione agli stessi di utili della società.

Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente Statuto ed alle delibere dell'Assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto; comporta altresì l'assunzione dell'obbligo specifico di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare la Società anche ed in relazione alla sua immagine ed influenza, o che favorisca dissidi tra i soci.

Nell'interesse sociale, persone o enti che esercitano, o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società non possono essere titolari di azioni o di diritti di opzione, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

2.6 - Trasferimento delle azioni

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili di cui è titolare, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni di cessione con lettera raccomandata indirizzata alla società ed agli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni, sui diritti

opzione o sulle obbligazioni convertibili.

Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni offerte, sui diritti opzione o sulle obbligazioni convertibili, sarà attribuito ad essi in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale della Società. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro azioni.

Se invece, la prelazione è esercitata da un solo socio, allo stesso saranno attribuite tutte le azioni, sui diritti opzione o sulle obbligazioni convertibili offerte, a prescindere dall'entità della sua partecipazione al capitale sociale.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'Organo Arbitrale, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. Gli arbitri dovranno pronunciare le proprie decisioni entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze.

L'organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni o dei diritti di opzione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale.

Ove la stima risulti di gradimento i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro cinque giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorso quindici giorni dalla notifica della decisione. Decorsi infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le azioni o i diritti d'opzione, o parte di essi, salvo le successive clausole in tema di gradimento.

I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'organo arbitrale, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'organo arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le quote, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le azioni, o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

Qualora le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili fossero oggetto di espropriazione forzata, il terzo acquirente, nel termine di tre mesi dall'aggiudicazione o assegnazione, dovrà offrirli in prelazione agli altri soci, secondo il procedimento disciplinato nel presente articolo. In caso contrario, il suo acquisto sarà privo di qualsivoglia effetto nei confronti della Società e l'**Organo amministrativo** dovrà rifiutarne l'iscrizione nel libro soci.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti e non accetti la proposta di acquisto alternativa alla prelazione, il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione sarà sottoposto al gradimento, dell'**Organo amministrativo**.

L'**Organo amministrativo** verifica anzitutto che il trasferimento non comporti la perdita del carattere pubblico della proprietà dell'intero pacchetto azionario e, quindi, che l'aspirante socio sia interessato ad affidare alla Società la gestione del servizio idrico integrato ovvero di una parte di esso. Verificata la qualità di ente pubblico territoriale del nuovo aspirante socio, l'**Organo amministrativo** valuterà sotto il profilo tecnico le caratteristiche delle reti e degli impianti di proprietà dell'aspirante ovvero di quelle che si renderebbero necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Il gradimento potrà essere negato qualora, a seguito di documentata e circostanziata valutazione, la Società ritenga antieconomica l'acquisizione della gestione del servizio idrico integrato o di una parte di esso con riferimento all'aspirante socio.

Il gradimento potrà parimenti essere escluso in conseguenza di condizioni oggettive o per l'attività svolta dall'aspirante socio, tali che il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della Società.

L'**Organo amministrativo** dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di sessanta giorni da quelli previsti per la scadenza dell'esercizio del diritto di prelazione.

L'eventuale mancato gradimento dovrà sempre essere motivato.

Con il termine «trasferire» si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito.

2.7 - Vincoli sulle azioni

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso di pegno ed usufrutto delle azioni il diritto di voto spetta al socio. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al creditore pignoratorio o all'usufruttuario.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del Codice Civile.

Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

3 - Assemblea dei soci

3.1 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli Amministratori ed il compenso loro spettante, l'autorizzazione all'**Organo amministrativo** alla nomina del o degli amministratori delegati, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale e il compenso loro spettante, la nomina del Presidente del Collegio sindacale, **la nomina del revisore o della società di revisione**, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'**Organo amministrativo** ad eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea e in genere tutte le decisioni che non modificano lo Statuto, la regolamentazione dei lavori assembleari.

Spetta altresì all'Assemblea ordinaria l'approvazione preventiva degli indirizzi generali di gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali della Società nonché dei servizi pubblici alla stessa affidati.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Assemblea ordinaria può integrare - ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (e successive modifiche ed integrazioni) - gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;**
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;**
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;**
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.**

L'Assemblea straordinaria, salvo quanto previsto con riferimento alla competenza dell'**Organo amministrativo**, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione di strumenti finanziari, sull'emissione di prestiti obbligazionari,

sulla costituzione di patrimoni destinati e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

3.2 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'**Organo amministrativo** lo ritenga opportuno.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2367 del Codice civile, gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Assemblea anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; in questo caso, è richiesto che i destinatari dell'avviso di ricevimento abbiano a confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto la convocazione, specificando la data di avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima convocazione dell'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata in altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Contestualmente al recapito dell'avviso di convocazione predetto, deve essere data notizia dell'Assemblea, con avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio dei Comuni azionisti. La pubblicazione all'Albo pretorio non costituisce requisito di validità della convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione **ovvero l'Amministratore unico**. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione non presenti.

Le sedute dell'Assemblea dei soci sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali avvengano

valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, relativo a persone fisiche.

3.3 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea (rappresentati dai soggetti e nelle forme previste dalla Legge), cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. Le azioni di godimento non danno diritto di voto in assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o delle società controllate. La delega e la eventuale sua revoca, debbono avvenire mediante atto scritto, comunicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'apertura dei lavori.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco né può essere rilasciata in favore di altro Comune socio o suo delegato o rappresentante.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

I patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in Assemblea a scopo informativo.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax od a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

3.4 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, eletto, tra i rappresentanti dei soci, nella prima seduta utile dell'Assemblea. La votazione avviene a scrutinio palese. E' eletto Presidente chi ottenga la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessuno riportasse la maggioranza assoluta dei voti dopo due votazioni consecutive, si procederà ad una terza votazione, nella quale risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

In caso di sua assenza o di impedimento temporanei, l'Assemblea sarà presieduta:

- a) dal più anziano di età tra i rappresentanti degli azionisti, oppure
- b) dalla persona che, nell'Assemblea, in proprio o per delega, rappresenta il numero più alto di voti.

Qualora la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta, a scrutinio palese, dalla maggioranza dei soci presenti.

In sede di prima nomina, la Presidenza dell'Assemblea è affidata al Presidente del trasformando Consorzio, il quale durerà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea. Il Segretario è scelto dall'Assemblea, su proposta del Presidente, e percepisce un corrispettivo stabilito dall'Assemblea stessa.

Nelle ipotesi previste dalla legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Dal verbale o, quando consentito, dagli allegati, devono risultare per attestazione:

- a) la regolare costituzione dell'Assemblea;
- b) l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- d) le modalità ed il risultato delle votazioni;
- e) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

3.5 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono sempre a scrutinio palese, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione, ovvero secondo le modalità di volta in volta indicate dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Salvo il disposto di cui all'articolo 2369, comma 4 del Codice civile, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino

almeno un terzo del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il voto favorevole di tutti i soci.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. In caso di inosservanza la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla Società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 C.C. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

4 - L'Organo Amministrativo

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

~~4.1 - Consiglio di Amministrazione~~

La società è amministrata da **un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione** composto da un numero variabile da cinque a nove membri scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'Atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. **La scelta è effettuata dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dalla legge vigente.**

Nella scelta degli amministratori, i soci assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (e successive modifiche ed integrazioni).

In caso di Amministratore unico, questi è nominato dall'Assemblea, a scrutinio palese ed a maggioranza, assicurando il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, evitando situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità, sulla base di una dichiarazione di candidatura presentata

dagli azionisti e depositata presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Potranno presentare o concorrere alla presentazione della dichiarazione di candidatura quei soci i quali, da soli ovvero insieme ad altri, rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La dichiarazione di candidatura dovrà contenere il nominativo del candidato nonché il programma che intende perseguire.

Unitamente a ciascuna dichiarazione di candidatura dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria personale responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Devono altresì essere depositati i "curricula vitae" dei candidati, attestanti il possesso dei requisiti personali e professionali richiesti.

In caso di Consiglio di amministrazione, gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, a scrutinio palese ed a maggioranza, sulla base di una lista presentata dagli azionisti e depositata presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Potranno presentare o concorrere alla presentazione della lista quei soci i quali, da soli ovvero insieme ad altri, rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La lista dovrà contenere il nominativo dei candidati Consiglieri, Vice Presidente e Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il programma che si intende perseguire.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria personale responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Devono altresì essere depositati i "curricula vitae" dei candidati, attestanti il possesso dei requisiti personali e professionali richiesti.

Gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione di cui sono titolari.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

~~In sede di prima nomina dei componenti, il Consiglio di Amministrazione sarà costituito dagli attuali Amministratori del Consorzio trasformando, i quali rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007.~~

Salve maggiori e diverse restrizioni derivanti dalla Legge, non possono essere nominati Amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Società.

~~Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società concorrenti salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.~~

In caso di Consiglio di Amministrazione possono essere conferite deleghe di gestione in favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

In caso di Consiglio di Amministrazione può essere nominato un Segretario, il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

~~**Eventuali Consiglieri delegati vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione che nomina altresì un Segretario, il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.**~~

~~Il Vice Presidente, **ove previsto**, sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento, **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.**~~

Il Consiglio di Amministrazione, **ovvero l'Amministratore unico**, può nominare procuratori ad negocia e mandatari in genere, per singoli atti o categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella del mandato del Consiglio **o dell'Amministratore unico** stesso. Il Consiglio, **o l'Amministratore unico**, conserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la delega o il mandato di cui sopra, con le stesse maggioranze previste per il suo conferimento.

4.1 - Responsabilità degli amministratori

~~**4.2 - Responsabilità degli amministratori**~~

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della Società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto constatare il proprio dissenso dandone notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Le medesime responsabilità competono all'Amministratore unico.

La Società assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio (civile, penale, amministrativo, contabile), a condizione che non sussista conflitto con gli interessi della Società e, salvo il rimborso delle spese in caso di condanna definitiva.

E' fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori delle società in house.

4.2 - Decadenza del Consiglio

In caso di Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori da ultimo nominati

dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli Amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

4.3 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

~~4.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio~~

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata in caso di urgenza purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono inoltrati anche ai Sindaci effettivi.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o indisponibilità di entrambe, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega. In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Società dal compimento dell'operazione. La deliberazione del Consiglio, qualora possa recare danno alla Società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli Amministratori assenti o dissenzienti e dai Sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono

salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento del primo.

I processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario. Quest'ultimo viene designato dal Consiglio stesso che ne stabilisce altresì il compenso. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

4.4 – Poteri dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per Legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. Ad inizio del proprio mandato, l'**Organo amministrativo** delibera il piano programmatico che intende perseguire e, annualmente, ne approva le variazioni e/o aggiornamenti che si rendessero necessari.

L'Organo amministrativo ha pertanto la facoltà di provvedere a:

- . a) acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mobiliari, di assumere obbligazioni cambiarie e • mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende anche sotto • forma di conferimento; •
- . b) di fare qualunque operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche • e gli Istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e trascrizioni e annotazioni di ogni specie, esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico e privato da ogni responsabilità. •
- . c) la deliberazione delle tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe nonché la regolamentazione della gestione dei servizi; •
- . d) la regolamentazione degli uffici e dei servizi, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni; •
- . e) approvazione degli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali; •
- . f) presentazione all'Assemblea delle proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o • dei servizi rientranti nell'oggetto sociale, con le relative voci di costo. •

All'**Organo amministrativo** è altresì attribuito il compito di deliberare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2365 del Codice civile, in materia di riduzione del capitale in caso di recesso del socio ed adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative. • Il Consiglio di Amministrazione, **ove istituito**, può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. • Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'Assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e di scissione.

Gli atti in appresso indicati, pur essendo atti gestori delegabili, dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione: costituire controllate o acquisire partecipazioni, o acquistare, in tutto o in parte rilevante, i beni di un'altra società; cessare rami di attività; vendere, permutare, dare in prestito d'uso e in locazione, dare in pegno, ipotecare o vincolare in qualsiasi altro modo, in tutto o per una parte rilevante, i beni patrimoniali della Società; approvare i piani strategici, industriali, finanziari, approvare in genere le politiche generali della società; stipulare, rinnovare, modificare o risolvere qualsiasi contratto o accordo per conto della società che abbia una durata, sia iniziale che in forza di rinnovo, di uno o più anni, salvo i contratti riguardanti la gestione corrente della Società; emettere prestiti obbligazionari non convertibili, prestare alle Società partecipate avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, effettuare versamenti e finanziamenti alle stesse in qualsiasi forma; partecipare o conferire deleghe per partecipare alle assemblee delle società partecipate; approvare e/o modificare i regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società; l'assunzione, la nomina, il licenziamento o la modifica delle condizioni economiche applicate ai dirigenti; la stipulazione dei contratti integrativi aziendali.

I piani strategici, industriali, finanziari e in genere le politiche generali della Società, la costituzione di controllate e l'acquisto rilevante di partecipazione o beni di altra società dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea ordinaria dei soci con le stesse maggioranze previste per l'approvazione del bilancio.

L'Organo amministrativo predispone e sottopone all'Assemblea dei soci l'approvazione di una relazione sul governo societario. L'approvazione avviene annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e la relazione è pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio. Essa contiene altresì l'indicazione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale così come l'indicazione degli strumenti di integrazione del governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (e successive modifiche ed integrazioni).

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli amministratori

delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **ovvero l'Amministratore unico**, ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze nonché di resistere in giudizio avanti qualsivoglia Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, **ove questo sia istituito**.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **ovvero l'Amministratore unico**, ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti, anche a persone estranee alla Società.

4.5 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, al Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del primo ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe, **ovvero all'Amministratore unico**.

Il Presidente e gli Amministratori delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.6 - Compenso all'Organo amministrativo

Il compenso annuale all'Organo Amministrativo (comprensivo del Segretario) è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina, **in conformità a quanto previsto dalla legge**; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

~~Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.~~

~~E' fatto salvo in ogni caso il diritto degli Amministratori al rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.~~

5 - Controllo sociale

5.1 – Collegio sindacale

Il controllo generale sull'attività della Società é rimesso al Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'Atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

~~In sede di prima nomina dei componenti, il Collegio Sindacale sarà costituito dagli attuali Revisori del Consorzio trasformando. Saranno invece oggetto di specifica nomina i due componenti supplenti. Tutti i componenti del Collegio rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007.~~

L'Assemblea ordinaria dei soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio sindacale e fisserà la loro retribuzione.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.

5.2 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi e può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea.

6 - Bilancio ed utili

6.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

6.2 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, potranno essere distribuiti ovvero reinvestiti o destinati a riserva, previa deliberazione dell'Assemblea.

La distribuzione ai soci, ove deliberata, sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salva la previsione dell'art. 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

L'Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'**Organo amministrativo**.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in Assemblea senza indugio per deliberare in merito.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

7 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando tre liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli Amministratori.

La nomina dei liquidatori avverrà con il sistema delle liste, così come previsto dal presente Statuto in tema di nomina degli Amministratori.

L'Assemblea dei soci può nominare, revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri, con deliberazione assunta con le maggioranze prescritte per le ipotesi di modifica dello Statuto.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori esercitano il proprio mandato sotto forma di un Collegio di liquidazione. Detto collegio si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri a mezzo convocazione da inviarsi agli altri membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In ogni caso il Collegio si intenderà validamente costituito, anche in difetto di previa convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi membri.

Il Presidente del Collegio di liquidazione ha il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attore che come convenuto.

Il Collegio dovrà adottare le delibere a maggioranza assoluta dei propri membri e potrà delegare per l'esecuzione delle delibere stesse o uno o più dei suoi membri. I verbali delle deliberazioni del collegio saranno redatti su di un apposito libro e sottoscritti da tutti i suoi componenti che siano presenti alla riunione.

Salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, il Collegio dei liquidatori ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami di essa.

Salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, il Collegio dei liquidatori ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ai fini della liquidazione ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, nonché della proprietà dei beni mobili ed immobili.

Nel corso della liquidazione le Assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

A seguito della liquidazione, le quote parti spettanti a ciascun Comune socio, saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti ed altri beni immobili di proprietà della Società e situati nel territorio del singolo Comune e, quindi, dalla ripartizione delle attività nette patrimoniali, da impianti e immobili di proprietà della Società sul territorio di eventuali Comuni non soci. In ogni caso (e, quindi, anche in caso di in capienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnati) sarà in facoltà del Comune socio nel quale gli impianti si trovano di riscattare gli stessi, versando alla Società il corrispettivo del loro valore, determinato secondo specifica perizia di stima.

La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

8 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili inerenti il contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Sono altresì devolute al Collegio arbitrale le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero le controversie promosse nei confronti di costoro.

Il Collegio arbitrale dovrà inoltre risolvere le controversie riguardanti la validità delle delibere assembleari e, a tal proposito, esso potrà sospendere l'efficacia delle delibere medesime attraverso un'ordinanza non reclamabile.

Non sono arbitrabili le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La presente clausola compromissoria è vincolante per tutti i soci, compreso quelli la cui qualità di socio è oggetto di controversia.

Il collegio sarà composto da tre arbitri nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Asti, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della loro nomina. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Asti. Resta inteso che qualunque decisione adottata dal collegio arbitrale vincolerà le parti.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, l'arbitrabilità della controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare di cui all'articolo 669 quinquies del Codice di procedura civile.

Le spese della procedura arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo che il collegio disponga diversamente.

Per tutto quanto non previsto, troveranno applicazione le norme di legge vigenti.

9 – Controllo in capo ai soci

E' riconosciuto in capo ai singoli soci il diritto di accesso alla documentazione sociale, in qualunque momento. Tale diritto, comprendente le facoltà di presa visione ed estrazione di copia, è esercitato dai singoli soci nel rispetto delle norme di Legge, statutarie e regolamentari disciplinanti il funzionamento dei propri Uffici e Servizi.

Il bilancio e le relative relazioni, nonché il Programma annuale e pluriennale di attività, sono trasmessi dall'**Organo amministrativo** agli Enti locali soci, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi.

I medesimi diritti di accesso e di informazione sono riconosciuti all'Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano-Monferrato, costituita tra gli enti pubblici locali soci, in virtù della Legge Regionale (Piemonte) n. 13 del 20 gennaio 1997.

In relazione a contestazioni insorte tra gli utenti dei servizi prestati dalla Società e quest'ultima, sarà cura degli Amministratori provvedere ad informare il Comune nel quale il servizio sia erogato circa la nascita, l'andamento ed i risvolti della contestazione. Analoga comunicazione deve essere data al Comune nell'ipotesi di controversie giudiziali e/o amministrative promosse contro la Società.

Il bilancio e le relative relazioni, nonché il Programma annuale e pluriennale di attività, sono trasmessi dall'**Organo amministrativo** agli Enti locali soci, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi.

10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.